

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Documento in vigore dal 5 agosto 2026

Fondo Pensione Complementare
per i dipendenti delle imprese
di servizi di pubblica utilità

Iscritto all'Albo tenuto
della COVIP con il n. 100

fondopegaso.it



FONDO PENSIONE

Regime fiscale applicabile agli iscritti

In data successiva al 1° gennaio 2007 e ai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 dai lavoratori già iscritti a tale data

Contributi

Il regime fiscale dei contributi è contemplato agli articoli 8, commi 4, 5 e 6, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del Decreto).

Il finanziamento delle forme di previdenza complementare può essere attuato con il versamento di contributi:

1. a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente;
2. a carico di soggetti diversi dai titolari di reddito da lavoro e di impresa;
3. a carico di soggetti fiscalmente a carico di altri.

Il tetto di deducibilità è fissato nella misura di euro 5.300* (artt. 8, comma 4, del Decreto, e 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR, come modificato dall'art. 21, comma 2, del Decreto). I versamenti effettuati dal datore di lavoro concorrono a raggiungere il plafond di deducibilità in capo al lavoratore.

I vantaggi fiscali del versamento dei contributi:

- la deducibilità dei contributi versati da ed a favore di familiari fiscalmente a carico: si deducono in primo luogo dal reddito del soggetto fiscalmente a carico fino a capienza e per quanto residua dal reddito del contribuente che ha sostenuto l'onere (comma 5, art. 8 Decreto);
- regime di particolare favore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Decreto: per tali lavoratori, e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300* per un importo pari alla differenza fra la somma dei limiti di deducibilità vigenti nei primi 5 anni di partecipazione e i contributi effettivamente versati nel medesimo periodo, per un importo comunque non superiore ad euro 2.650 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni.
- facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione, alla perdita dei requisiti di partecipazione o al raggiungimento dell'età pensionabile a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare;
- il comma 8 dell'art. 11 del Decreto disciplina il reintegro delle anticipazioni conseguite volto a ricostruire la posizione individuale antecedente alla percezione della anticipazione. I contributi destinati al reintegro della posizione individuale sono deducibili per la parte non eccedente il massimale di euro 5.300* mentre per l'eccedenza verrà riconosciuto un credito d'imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipo e proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. È possibile beneficiare del credito d'imposta solo sulle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

L'art. 8, comma 4, del Decreto, fissa al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento o, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, il termine per la comunicazione alla forma pensionistica complementare dell'importo dei contributi non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

* la variazione entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2026, con effetto retroattivo sull'intero anno

Il Decreto ha disciplinato, all'art. 23, comma 7 bis, la devoluzione al fondo pensione del TFR maturato in azienda al 31/12/2006. Tale previsione è stata oggetto di chiarimenti da parte delle Circolari dell'Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 e 1/E/2008. In particolare, è stato specificato che il versamento al fondo pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d'imposta (cioè senza applicazione di imposta) in base all'art. 19, comma 4, del Tuir, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Il TFR pregresso maturato fino al 31/12/2006 e trasferito al fondo pensione in una data successiva concorrerà a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

Il conferimento al fondo pensione del TFR pregresso avviene per effetto di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, che si può formalizzare tramite l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.fondopegaso.it, all'interno della sezione modulistica.

È opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione. Ad esempio, la decisione di un lavoratore, assunto da un'impresa il 01/01/2005 e iscritto a Fondo Pegaso (di seguito citato quale Fondo o Pegaso) dal 01/01/2010, di conferire al fondo pensione tutto il TFR pregresso maturato tra il 01/01/2005 e il 31/12/2009, non modificherà la data di adesione al fondo pensione (che rimane 01/01/2010).

Il contributo ex Fondo Gas non rileva fiscalmente nel momento in cui affluisce a Pegaso.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati al fondo pensione per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione. Per gli anni 2026 e 2027, il limite dell'importo complessivo, soggetto ad imposta sostitutiva e convertibile in contributo di previdenza complementare esente da tassazione, è elevato da 3.000 a 5.000 euro lordi.

Rendimenti

Il regime tributario dei rendimenti realizzati dalla gestione finanziaria prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 20% ai sensi dell'art. 17 del Decreto.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) o agli investimenti qualificati. Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
- b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE. L'importo totale delle risorse è investito da Pegaso in ciascuna Piccola e Media Impresa (PMI), per il tramite di Fondi per il Venture Capital (FVC), entro la durata del FVC.

Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'art. 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

I PIR o gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dai PIR o dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti. Tale esenzione è subordinata, per gli investimenti qualificati, alla condizione che la quota investita in quote o azioni di FVC sia almeno pari al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente (3% per l'anno 2025, 5% per l'anno 2026 e 10% dall'anno 2027).

L'imposta sostitutiva si applica al risultato netto, maturato in ciascun periodo d'imposta, determinato sottraendo dal a) valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di cessazione del fondo, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento di riscatti, prestazioni previdenziali, anticipazioni e somme trasferite ad altre forme e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta b) il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno, ovvero alla data di avvio del fondo in corso d'anno.

Prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

- a) in capitale fino a un massimo del 50%;
- b) in rendita vitalizia;
- c) in rendita a durata definita;
- d) in prelievi liberamente determinabili;
- e) in capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.

Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera a) può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da b) a d), si evidenzia che le tipologie di prestazioni di cui alle lettere c) e d) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare. L'opzione per la rendita vitalizia è esercitabile in ogni momento, anche trasferendo il montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare, nel caso in cui il beneficiario intenda accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'art. 11 del Decreto disciplina il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, inclusa la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA). Sulle prestazioni pensionistiche erogate, in capitale, in rendita vitalizia, in rendita a durata definita o sotto forma di prelievi, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°. Il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9% deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche complementari a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto. Tale aliquota si applica alla "parte imponibile" della prestazione come precedentemente specificata. Ai fini della dimostrazione dell'anzianità complessiva necessaria per richiedere la prestazione, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 2025

ha chiarito che l'aderente deve fornire al Fondo un'apposita attestazione, rilasciata dalla forma pensionistica presso la quale è aperta l'altra posizione, dalla quale risulti la data di iscrizione anteriore. Nel caso della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la normativa specifica inoltre la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Nel caso di prestazione in forma di rendita vitalizia, la rivalutazione della rendita è assoggettata alla fonte all'imposta sostitutiva del 26 per cento. La rivalutazione viene calcolata come differenza fra l'importo annuo della rendita vitalizia in corso di erogazione e la rata iniziale a tasso tecnico 0%. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali proventi. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata. Il trattamento fiscale applicabile varia in funzione della causale:

Spese sanitarie per interventi straordinari relativi a sé, al coniuge o ai figli: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla forma pensionistica, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15°. Il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9% deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche complementari a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Acquisto prima casa per sé o per i figli: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 1 art. 3 DPR 6/6/2001 n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Ulteriori esigenze dell'aderente: è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%. Tale aliquota si applica all'ammontare imponibile dell'anticipazione.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti effettuati, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate. L'insieme delle anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell'aderente non può superare, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini del computo dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto. Per i lavoratori che hanno destinato a Pegaso il contributo ex Fondo Gas, sarà considerata utile anche la data di iscrizione al Fondo Gas.

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del Decreto in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.300*. Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. E' possibile beneficiare del credito d'imposta solo sulle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

In caso di un'anticipazione indebitamente percepita sarà possibile restituire parzialmente o totalmente le somme al netto o al lordo delle ritenute fiscali, specificando al Fondo tale circostanza.

Le anticipazioni tassate in anni precedenti e restituite al lordo delle imposte rappresentano oneri deducibili per l'iscritto, che avrà la possibilità di:

- dedurre negli anni successivi l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione;
- chiedere al sostituto di imposta di scomputare dal reddito di lavoro dipendente le somme non dedotte nel periodo d'imposta in cui sono state restituite;
- chiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso forfettario della ritenuta fiscale per un importo determinato applicando l'aliquota del 23% alle somme non dedotte.

In caso di restituzione al lordo dell'anticipazione il Fondo rilascerà all'aderente, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello del versamento, una apposita certificazione attestante le somme restituite.

In caso di restituzione al netto delle imposte, le somme versate non costituiscono oneri deducibili. Il Fondo riconoscerà sulla posizione individuale dell'aderente l'importo equivalente al credito di imposta recuperato dallo stesso.

La restituzione (al lordo o al netto della ritenuta) di una anticipazione comporterà la ricostruzione della posizione individuale esistente prima dell'erogazione dell'anticipazione stessa.

Le somme restituite saranno imputate ai vari montanti smobilizzati per erogare l'anticipazione non dovuta.

Al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, prima della maturazione del diritto all'erogazione della prestazione pensionistica, il legislatore prevede la possibilità di:

1. trasferire la posizione individuale accantonata ad altra forma pensionistica, alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
2. riscattare nella misura del 50% della posizione individuale nei casi di:
 - cessazione dell'attività lavorativa comportante l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - cessazione dell'attività lavorativa per ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
3. riscattare nella misura del 100% della posizione individuale nei casi di:
 - invalidità permanente comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
 - inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9% deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche complementari a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto. Tale aliquota si applica alla "parte imponibile" del riscatto come precedentemente specificata. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle espressamente elencate nei precedenti punti è applicata una ritenuta di imposta del 23%. Tale aliquota si applica alla "parte imponibile" del riscatto come precedentemente specificata.

Al comma 3, dell'art. 14 del Decreto, è disciplinato il riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare. In caso di morte dell'aderente l'intera posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti designati dall'aderente, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Sulle somme riscattate a titolo di decesso è operata la ritenuta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9% deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche complementari a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto.

Tale aliquota si applica alla "parte imponibile" del riscatto come precedentemente specificata.

Le prestazioni di previdenza complementare percepite dagli eredi sono escluse dall'applicazione dell'imposta di successione.

* la variazione entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2026, con effetto retroattivo sull'intero anno

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:

- Prestazioni erogate sotto forma di rendita vitalizia: tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR.
- I rendimenti finanziari (o rivalutazione) della rendita vitalizia sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento. La parte di rivalutazione della rendita vitalizia riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali proventi.
- Prestazioni sotto forma di capitale: a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.
- Anticipazioni: tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti. La tassazione delle anticipazioni è soggetta a conguaglio all'atto della erogazione della prestazione definitiva.
- Rendite a durata definita e prelievi liberamente determinabili: a tassazione separata

Non si applica la disciplina previgente per la RITA, cui viene applicato il regime più favorevole previsto a far data dal 1° gennaio 2007 anche ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2006.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina fiscale vigente a tale data:

- Prestazioni erogate sotto forma di rendita: tassazione progressiva su un imponibile ridotto all'87,50%.
- I rendimenti finanziari (o rivalutazione) della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali proventi.
- Prestazioni sotto forma di capitale: a tassazione separata.
- Rendite a durata definita e prelievi liberamente determinabili: a tassazione separata



Con riferimento alle anticipazioni, da assoggettare a tassazione in via provvisoria, si procederà all'imputazione prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Non si applica la disciplina previgente per la RITA, cui viene applicato il regime più favorevole previsto a far data dal 1° gennaio 2007 anche ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2000.



AVVERTENZA: I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, nonché al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n° 1084 e successive modificazioni (c.d. "vecchi" iscritti), hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e quindi con ulteriore tassazione anche dei rendimenti maturati dal 2001 in poi già tassati annualmente in capo al Fondo.

NOTA BENE: nel caso in cui sia stato conferito al fondo pensione il TFR pregresso (cioè il TFR maturato prima dell'adesione al fondo stesso: vedi precedente par. 1.3), questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale. Ad esempio, se viene conferito al fondo pensione il TFR maturato tra il 1 gennaio 1999 e il 15 marzo 2007, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1 gennaio 2007 in poi), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali sopra evidenziati. Nel caso in cui sia stato conferito al fondo pensione il contributo ex Fondo Gas, questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di partecipazione al Fondo Gas e subirà il corrispondente trattamento fiscale. Ad esempio, se viene conferito al fondo pensione il contributo che è stato maturato fra il 1° gennaio 1995 e il 30 novembre 2015, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1° gennaio 2007 al 30 novembre 2015), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali sopra evidenziati.

Fondo Pensione Complementare
per i dipendenti delle imprese
di servizi di pubblica utilità

**Iscritto all'Albo tenuto della
COVIP con il n. 100**



Via Savoia, 82 00198 Roma
telefono +39.06.85357425
numero fax +39.06.85302540
info@fondopegaso.it



fondopegaso.it